

**PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO
AMBITO 7 – ALTA VAL DI NON**

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
BREZ, CAGNO', CASTELFONDO, CAVARENO, CIS, CLOZ, DAMBEL,
DON, FONDO, REVÒ, ROMALLO E SARNONICO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE**

PREMESSO CHE:

- La legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia Municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 recante "Norme sull'ordinamento della polizia municipale" - disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- l'art. 3 della citata legge provinciale consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio;
- l'art. 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. prevede per i Comuni della Regione la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi in modo coordinato;
- l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per l'ottimizzazione del presidio integrato nei confronti di territori contigui sulla base di criteri e principi condivisi, senza soluzione di continuità;
- il servizio di Polizia Municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza oltre a esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- tale scelta assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e coordinata sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio;
- la Giunta Provinciale, con propria deliberazione 18.10.2002, n. 2554 ("Progetto Sicurezza del Territorio"), ha approvato la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale, prevedendo, tra l'altro, la suddivisione, a tali fini, del territorio provinciale in 8 distretti subarticolati in 20 ambiti all'interno dei quali i Comuni svolgeranno in forma associata le funzioni di polizia locale;
- il Distretto n. 3 comprende 2 ambiti (n. 7, n. 6) dei quali il n. 7 interessa i Comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Livo, Malosco, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sarnonico;
- in forza di tale deliberazione la Provincia finanzia il costo del personale previsto dal progetto che sia aggiuntivo rispetto alla dotazione attuale, oltre alle spese per l'attività di formazione e per la strumentazione necessaria per attivare il servizio in forma intercomunale;
- ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di un'apposita convenzione, ai sensi del citato art. 40 della L.R. 1/93e s.m.;

- i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia municipale;
- i Comuni di Amblar, Bresimo Livo, Romeno, Rumo, Malosco, Ronzone, Ruffrè che assieme ai Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico costituiscono l'Ambito 7 del Distretto 3 non hanno manifestato l'intenzione di aderire sin dalla fase costitutiva alla gestione associata di Polizia Locale Sovracomunale e che comunque gli stessi Comuni possono entrarne a far parte secondo le condizioni previste dalla presente convenzione.
- conseguentemente le Amministrazioni comunali hanno predisposto in forma condivisa l'allegato "Progetto per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale della Alta Val di Non", progetto che, tra l'altro, considera adeguatamente i seguenti elementi principali:
 - le motivazioni della scelta della gestione associata e le modalità principali della sua esplicazione;
 - l'organizzazione del servizio;
 - i criteri di riparto delle spese di gestione;
 - i raffronti con le attuali gestioni comunali;
 - il piano finanziario.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2 Oggetto

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m., i Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico - nel prosieguo "Comuni convenzionati" convergono di costituire il Corpo intercomunale di Polizia Municipale della Alta Val di Non, previsto e disciplinato dal combinato disposto dagli artt. 2, 3 e 6 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8, per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

Il Corpo intercomunale assume la denominazione di "**Polizia Municipale dell'Alta Val di Non**".

Il **Comune di Fondo** svolge il ruolo di referente e coordinatore ed è individuato quale comune **capofila** ai fini organizzativi, gestionali e contabili del servizio convenzionato. Il Comune capofila è altresì l'unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

Il servizio associato viene svolto nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito provinciale.

La gestione associata è inoltre regolata dalla presente convenzione e dal "Progetto per la gestione associata del servizio di polizia municipale dell'Alta Val di Non" descritto in premessa e che viene allegato sub lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che verrà attuato in relazione ai finanziamenti accordati dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 3
**Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi
della gestione associata**

Scopo della presente convenzione è quello di regolare lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia locale urbana e rurale demandate ai Comuni convenzionati dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze di polizia al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.

La gestione associata del servizio è finalizzata a:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei comuni partecipanti all'accordo;
- vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazioni connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni;
- collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- esercitare le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 e 19 novembre 1987, n. 526;
- esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla Polizia Municipale.

Dette funzioni sono specificate più dettagliatamente nel Regolamento speciale del Corpo intercomunale che verrà successivamente predisposto entro i termini previsti nell'allegato 1 della delibera della Giunta Provinciale 18 ottobre 2002, n. 2554. Nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento intercomunale, al servizio associato di cui alla presente convenzione si applicano le norme del vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente del Comune di Fondo.

I Comuni convenzionati si impegnano in particolare:

- a) a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia locale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione;
- b) a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia municipale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il Corpo intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Comune convenzionato, provvede:
 - allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
 - all'omogeneizzazione delle procedure sanzionatorie per le violazioni alle norme di circolazione ed amministrative;

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Convenzione

- all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di individuare i vigili come appartenenti al Corpo di "Polizia Municipale dell'Alta Val di Non".
- c) ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni convenzionati.

I proventi delle infrazioni accertate dalla "Polizia Municipale dell'Alta Val di Non" saranno accreditati presso la Tesoreria del Comune capofila, riscossi dal medesimo Comune ed il loro ammontare complessivo ripartito tra i Comuni convenzionati in base al medesimo criterio individuato per il riparto della spesa al successivo art. 7.

Art. 4
Personale

Il contingente numerico d'ambito programmato per il Corpo di "Polizia Municipale dell'Alta Val di Non", così come previsto dal "Progetto per la gestione associata" e coerentemente al "Progetto sicurezza del territorio" approvato dalla Provincia, è di **n. 8 unità** complessive, di cui **n. 1 Comandante** (Cat. C, livello evoluto a tempo indeterminato o in convenzione con altro Comune eventualmente anche part time e con funzionario di qualifica superiore) quale responsabile del servizio per tutti i comuni aderenti all'accordo, **n. 2 Addetti al Controllo**, **n. 4 Agenti** e **n. 1 assistente amministrativo/contabile**.

Le assunzioni delle unità che costituiranno il Corpo saranno le seguenti: n. 1 Comandante (Cat. C, livello evoluto) e n. 2 agenti (Cat. C, livello base) a tempo indeterminato e n. 2 agenti (Cat. C, livello base) e n. 1 assistente amministrativo/contabile (Cat. C, livello base) a tempo determinato per tre anni. Del Corpo faranno parte inoltre n. 2 unità corrispondenti agli agenti attualmente in servizio presso i Comuni di Fondo (n. 1) e di Cavareno (n. 1).

In ordine all'attività di ambito il Comune di Fondo si rende disponibile ad assumere per intero il contingente fissato dal "Progetto Sicurezza del Territorio" (n. 6 unità) approvato dalla Provincia, anche per conto degli altri Comuni appartenenti al medesimo Ambito con l'accordo che in caso di recesso o scioglimento della convenzione di Ambito il personale assunto a tempo indeterminato (n. 3 unità) venga destinato ai Comuni competenti nella misura individuata nel progetto allegato.

	<i>Residenti complessivi (popolazione + residenti equivalenti)</i>	<i>Vigili a carico di ciascun comune (6.296,70: 3 vigili a tempo indet. = 1 vigile ogni 2.098,90 residenti complessivi)</i>
COMUNI	N.	2098,90
Brez	768,67	0,37
Cagnò	368,48	0,18
Castelfondo	696,65	0,33
Cis	303,48	0,14
Cloz	706,23	0,34
Dambel	438,63	0,21
Don	295,21	0,14
Revò	1229,73	0,59
Romallo	594,91	0,28
Sarnonico	894,71	0,43
TOTALE	6.296,70	3

Precisamente dovranno inserire nella propria dotazione organica:

- Fondo 1 unità (Cat. C, livello evoluto - Comandante);
- Brez ½ unità;
- Cloz ½ unità;
- Revò ½ unità;
- Cagnò ½ unità;
- Romallo ½ unità.

A tal fine questi ultimi cinque comuni stipuleranno apposite convenzioni per l'assunzione e l'utilizzazione del predetto personale.

Nel contratto individuale di lavoro dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato, sarà inserita un'espressa clausola, che stabilisca, in caso di scioglimento del servizio di polizia sovracomunale, il passaggio del dipendente nel ruolo di uno dei comuni convenzionati.

Alla retribuzione del personale già in servizio presso i Comuni di Fondo e Cavareno e messo a disposizione della gestione associata provvede il rispettivo Comune, con rimborso mensile a carico della gestione associata.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti già in servizio e messi a disposizione della gestione associata permane in capo ai rispettivi Comuni di provenienza e, per quanto non stabilito dalla presente convenzione, ad essi si applica la disciplina del personale dipendente dei Comuni stessi.

Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Il rapporto funzionale del predetto personale si instaura con i Comuni associati.

Alla retribuzione del personale neo assunto provvede il Comune di Fondo, con rimborso mensile a carico della gestione associata.

L'assunzione del personale occorrente ad integrare la dotazione complessiva programmata, come definita dal Progetto qui allegato, ivi comprese le assunzioni di personale a tempo determinato, viene effettuata dal Comune capofila; in quest'ultima ipotesi i bandi di concorso per la copertura dei posti dovranno riservare un idoneo punteggio alla formazione professionale conseguita con l'attestato rilasciato dal Consorzio dei Comuni Trentini ai partecipanti a corsi di formazione per agenti di polizia municipale.

Il rapporto organico del personale neo assunto si instaura con il Comune di Fondo ed il rapporto funzionale con i Comuni associati.

All'assunzione del nuovo personale si procederà secondo tempistiche e gradualità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8.

Art. 5 Organizzazione generale

La responsabilità e la direzione del corpo intercomunale è affidata al Comandante.

I Sindaci dei Comuni convenzionati, quali autorità di pubblica sicurezza e rappresentanti delle rispettive comunità, segnalano al Comandante le esigenze e priorità di intervento.

La sede principale della "Polizia Municipale dell'Alta Val di Non" è stabilita presso il Comune di Fondo.

Ogni singolo Comune convenzionato dovrà assicurare comunque la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato, tramite un proprio referente tenuto a prestare la massima collaborazione al servizio intercomunale.

Il servizio intercomunale garantisce, attraverso i propri addetti, un recapito sul territorio di ogni Comune convenzionato con cadenza settimanale o su richiesta per i rapporti con il pubblico e con gli Amministratori, in locali messi a disposizione a titolo gratuito dal Comune stesso.

Art. 6
Consultazione

La Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8 costituisce il principale strumento di consultazione permanente tra i Comuni convenzionati attraverso l'attività congiunta e condivisa volta alla verifica dell'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, alla formulazione di proposte destinate a migliorare il funzionamento del servizio intercomunale e alla ricerca di soluzioni di eventuali problemi connessi allo svolgimento del servizio medesimo.

Art. 7
Rapporti finanziari

I costi del servizio intercomunale sono a carico dei Comuni convenzionati.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri occorrenti allo svolgimento del servizio associato ivi compresi quelli per il personale dipendente, le spese di gestione e manutenzione dei mezzi strumentali, le spese ordinarie e straordinarie per la sede principale, nonché le spese per l'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi, attrezzature ed arredi.

Il Comune di Fondo mette a disposizione del Corpo Intercomunale, a titolo gratuito, la sede del proprio Corpo di Polizia Municipale, con rimborso da parte dei Comuni convenzionati delle spese di gestione della sede stessa (utenze, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), in base alla tabella sotto riportata.

I Comuni convenzionati riconoscono fin d'ora l'esclusiva proprietà dell'eventuale nuova sede da destinare al Corpo di Polizia Municipale Intercomunale al Comune di Fondo anche nell'ipotesi che le spese per la costruzione o ristrutturazione di tale sede fossero assistite da contribuzione finanziaria della Provincia autonoma di Trento. Anche in tal caso le spese di gestione saranno suddivise come sopra.

Il Comune capofila assume tutte le spese di attivazione e gestione del servizio e provvede al successivo riparto fra i comuni associati, in conformità ai criteri fissati dal Progetto qui allegato, con la specificazione che il **20%** (ventipercento) della spesa resta a totale carico dei Comuni di Fondo e di Cavareno, che mettono il proprio personale (n. 2 unità) a disposizione della gestione associata, in base al criterio dei residenti complessivi secondo le seguenti quote:

- Comune di Cavareno	42,28%
- Comune di Fondo	<u>57,72%</u>
Totale	100,00%

Il restante **80%** viene ripartito tra tutti i Comuni convenzionati secondo il medesimo criterio sulla base delle seguenti quote percentuali:

COMUNI	%
Brez	8,34
Cagnò	4,00
Castelfondo	7,56
Cavareno	13,38
Cis	3,29
Cloz	7,67
Dambel	4,76
Don	3,20
Fondo	18,27
Revò	13,35
Romallo	6,46
Sarnonico	9,71
Totale	100,00

In sede di prima applicazione della presente convenzione, non disponendo del preventivo di riparto in relazione alla gradualità con cui verrà attivato il servizio, i Comuni versano al Comune capofila - entro 3 mesi dall'attivazione del servizio (intendendosi per attivazione l'avvenuta assunzione di almeno n. 2 unità) - un acconto di importo pari al 50% della quota posta a carico di ciascun Comune dalla tabella "RIPARTO SPESE 1° ANNO" di cui al Progetto qui allegato.

Il saldo viene versato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di gestione.

A partire dall'anno successivo all'attivazione e per gli anni seguenti, il Comune capofila invia ai Comuni convenzionati, di norma entro il mese di settembre di ciascun anno, il preventivo delle spese del servizio intercomunale, redatto sulla base del criterio di riparto spese sopra individuato, in tempo per lo stanziamento delle rispettive quote nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

I Comuni convenzionati, sulla base del preventivo di spesa annuale e del conseguente riparto, provvedono al versamento al Comune capofila di due acconti, pari al 50% del preventivo, scadenti il **30 marzo** ed il **30 ottobre** di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio il Comune capofila predispone il consuntivo ed il conseguente riparto definitivo delle spese, sulla base del quale verranno effettuati i conguagli, da versare al Comune capofila entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta; eventuali crediti a favore dei Comuni convenzionati potranno essere computati quali acconti per l'anno successivo.

In sede di riparto delle spese, computate al netto del finanziamento erogato al Comune capofila dalla Provincia a valere sul "Progetto sicurezza del Territorio", vengono detratti gli incassi relativi alle sanzioni di competenza di ciascun Comune ai sensi del precedente art. 3.

Qualora in sede di consuntivo relativo al 1° anno di attività emergano considerevoli squilibri o sproporzioni a carico di uno o più Comuni convenzionati nel rapporto tra le prestazioni prodotte sul territorio delle singole Amministrazioni ed i costi alle medesime imputati, la Conferenza permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 8 potrà concordare nuovi e diversi criteri di riparto rispetto a quello sopra individuato.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila (con precisazione che la proprietà è dei Comuni convenzionati in proporzione alla percentuale di partecipazione alla convenzione). In sede di scioglimento della convenzione verranno definiti i criteri di ripartizione tra i Comuni dei beni mobili acquistati per il servizio intercomunale.

Art. 8 **Conferenza permanente dei Sindaci**

Con la firma della presente convenzione è istituita la "Conferenza dei Sindaci per la Polizia Municipale dell'Alta Val di Non" composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dai rispettivi delegati per controllare e indirizzare lo svolgimento dell'attività del Corpo intercomunale in base al criterio per cui la programmazione degli interventi nei rispettivi territori comunali deve tendere ad una corrispondenza proporzionale con le quote di spesa poste a carico dei singoli Comuni.

Spetterà al suddetto organismo stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante del Corpo o, in assenza dello stesso e in caso di urgenza o necessità, direttamente agli addetti.

La Conferenza verifica congiuntamente al Comandante e, di norma, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio intercomunale, anche sulla base di apposite relazioni dello stesso Comandante sull'attività svolta.

La Conferenza si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le riunioni si tengono di norma con cadenza semestrale o, comunque, ogni qualvolta uno dei Comuni convenzionati ne segnali l'opportunità.

La Conferenza adotta inoltre tutti i provvedimenti necessari e/o opportuni per l'attuazione della presente convenzione che non siano qui attribuiti al Comune capofila e che non rientrino nelle competenze del Comandante ed assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: il voto di ciascun Sindaco sarà pari a 1.

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Convenzione

Il Sindaco del Comune di Fondo svolge le funzioni di primo coordinatore della conferenza fino alla determinazione da parte della stessa Conferenza di un Comitato Esecutivo, in qualità di Presidente.

Detto Comitato, costituito da n. 3 Sindaci, eletti fra i componenti della Conferenza, assumerà le decisioni all'unanimità e rimarrà in carica per 3 anni.

Il Comandante del Corpo intercomunale o suo delegato svolge le funzioni di segretario della Conferenza. Le ulteriori modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci sono stabilite dalla Conferenza stessa.

Art. 9
Durata

La durata della presente convenzione è stabilita in **5 (cinque) anni** decorrenti dalla data di stipulazione ed il progetto attivato nei modi e tempi previsti dall'allegato 1 della delibera della Giunta Provinciale 2554 del 18 ottobre 2002.

Art. 10
Recesso

Ciascun Comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione prevedendo il ripiano integrale delle eventuali partite debitorie a proprio carico.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della comunicazione di recesso agli altri Comuni convenzionati e il Comune recedente deve corrispondere, per ogni anno di durata residua della presente convenzione, una penale corrispondente all'importo di spesa a proprio carico come risultante dal rendiconto dell'anno precedente a quello in cui ha effetto il recesso.

Il provento della penale dovrà essere utilizzato per il finanziamento del servizio intercomunale.

Art. 11
Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attraverso le forme di consultazione di cui all'art. 6.

Art. 12
Dotazione di mezzi

Le autovetture attualmente in dotazione ai servizi di vigilanza nei Comuni di Brez e di Fondo (quest'ultima vetusta fino alla rottamazione), vengono conferite al servizio associato. Le relative spese di gestione e manutenzione sono a carico del servizio intercomunale.

Art. 13
Apertura ad altri Comuni

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1332 del Codice civile, i Comuni convenzionati riconoscono alla presente convenzione la natura di "contratto aperto" e autorizzano fin d'ora, con il criterio di riparto delle spese previsto dall'art. 7, l'adesione da parte degli altri Comuni il cui territorio rientra nell'Ambito 7 di cui alla citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554/2002 ("Progetto Sicurezza del Territorio").

Resta fermo che, in caso di nuove adesioni, si procederà all'adeguamento dei criteri per la determinazione della dotazione organica.

In caso di nuova adesione, il Comune neo aderente non sarà tenuto a corrispondere alcuna penale, ma solo a garantire le spese ad esso attribuite secondo il riparto sopra menzionato. Tale copertura dovrà essere garantita per l'intero anno, anche se l'ingresso sarà formalizzato nel corso dell'anno stesso e non all'inizio.

Nell'eventualità che venga attivato il Distretto n. 3, al Comune capofila viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni necessarie per le attività di Distretto da stipularsi con gli altri Ambiti appartenenti al medesimo Distretto.

**Art. 14
Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le leggi e le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la L. 07.03.1986 n. 65, la L.R. 19.07.1992 e la L.P. 27.06.2005, n. 8.

n. 1 Allegato (Progetto)

Letto confermato e sottoscritto.

Fondo, li _____

1. COMUNE DI BREZ _____
2. COMUNE DI CAGNÒ _____
3. COMUNE DI CASTELFONDO _____
4. COMUNE DI CAVARENO _____
5. COMUNE DI CIS _____
6. COMUNE DI CLOZ _____
7. COMUNE DI DAMBEL _____
8. COMUNE DI DON _____
9. COMUNE DI FONDO _____
10. COMUNE DI REVÒ _____
11. COMUNE DI ROMALLO _____
12. COMUNE DI SARNONICO _____

**PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO
AMBITO 7 – ALTA VAL DI NON**

**ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DD. _____
PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE**

PREMESSA

La Giunta Provinciale, con propria deliberazione n. 2554 di data 18.10.2002 ("Progetto sicurezza del territorio"), ha approvato la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale, prevedendo, tra l'altro, la suddivisione, a tali fini, del territorio provinciale in 8 distretti subarticolati in 20 ambiti all'interno dei quali i Comuni dovranno svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale.

Il distretto n. 3 comprende 3 ambiti, e segnatamente il n. 6 "Bassa Val di Non", il n. 7 "Alta Val di Non" e il n. 8 "Val di Sole". L'ambito n. 7 "Alta Val di Non" interessa i Comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Livo, Malosco, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo e Sarnonico.

I Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo e Sarnonico hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia locale.

Gli altri Comuni che costituiscono l'ambito n. 7 del distretto n. 3 hanno manifestato l'intenzione di non aderire, quantomeno nel momento della fase costitutiva, alla gestione associata del servizio di polizia municipale.

Conseguentemente le Amministrazioni comunali interessate hanno predisposto, in forma condivisa e con l'assistenza del Comprensorio della Valle di Non e dei Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale di Rovereto e di Cles, apposita convenzione ed il presente "Progetto per la gestione associata del servizio di polizia municipale della Alta Val di Non", progetto che, tra l'altro, considera adeguatamente i seguenti elementi principali:

- le motivazioni della scelta della gestione associata e le modalità principali della sua esplicazione;
- l'organizzazione del servizio;
- i criteri di riparto delle spese di gestione;
- i raffronti con le attuali gestioni comunali;
- il piano finanziario.

1. ATTUALE EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Municipale viene oggi svolto con personale assunto a tempo indeterminato in due dei dodici Comuni dell'Ambito 7 che hanno manifestato la volontà di dare luogo alla gestione associata del servizio medesimo.

E' opportuno precisare che il comune di **Cavareno**, che dispone di **una unità operativa** di categoria B, che svolge funzioni riconducibili a quelle di polizia locale, ha proceduto ad una riqualificazione con conseguente inquadramento nella categoria C9 ed è disponibile a conferire tale unità alla gestione associata.

Presso il comune di Revò presta servizio un operatore di polizia municipale, che tuttavia svolge esclusivamente attività amministrative non riconducibili in alcun modo alle funzioni di polizia locale e che non verrà messo a disposizione della gestione associata. Lo stesso dicasi per l'unità in servizio presso il comune di Cloz.

Il Comune di Fondo intende conferire alla gestione associata uno dei due vigili urbani in servizio al 31.12.2004 in quanto il secondo ha dato le proprie dimissioni a novembre 2005.

Tutti i Comuni hanno precisato di non essersi avvalsi nel 2003 e nel 2004, per l'espletamento delle funzioni predette, di personale a tempo determinato.

Sulla base delle precisazioni sopra formulate si elenca, nello schema di seguito riportato, il personale, gli automezzi e le apparecchiature in dotazione alla Polizia Municipale nei Comuni che dispongono già del servizio.

**Operatori di Polizia Municipale in servizio
conferibili alla gestione associata**

FONDO

- n. 1 Agenti di Polizia Municipale Categoria C11

CAVARENO

- n. 1 Agenti di Polizia Municipale Categoria C9

**Automezzi a disposizione della Polizia Municipale al 31/12/2004
conferibili alla gestione associata**

BREZ: n. 1 fiat panda

CAVARENO: -----

FONDO: n. 1 fiat panda (vetusta)

**Apparecchiature a disposizione della Polizia Municipale al 31/12/2004
conferibili alla gestione associata**

BREZ: -----

CAVARENO: -----

FONDO: -----

Attività di Polizia Municipale svolta nell'anno 2003 dagli operatori di Polizia Municipale del Comune di Fondo

Violazioni accertate per infrazioni al C.d.S.	n.	878
Ruoli esattoriali	n.	--
Violazioni art.172 cinture di sicurezza	n.	--
Violazioni art.171 casco	n.	3
Ritiro patenti per violazioni amministrative	n.	--
Segnalazioni ritiro patente	n.	3

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

Fermi amministrativi di veicoli	n.	--
---------------------------------	----	----

Sequestri amministrativi	n.	--
Ricorsi al Commissariato del Governo	n.	4
Opposizioni al Giudice di Pace	n.	6
Denunce alla Procura per danneggiamenti e/o furti	n.	--
Denunce per smarrimento documenti	n.	--
Pratiche evase per pubbliche manifestazioni (sportive, culturali, ecc.)	n.	29
Pratiche oggetti rinvenuti	n.	5
Esposti	n.	--
Altro	n.	--
Pratiche protocollate (totale)	n.	228

Incidenti stradali rilevati	n.	--
Incidenti stradali con feriti	n.	--
Feriti con prognosi riservata	n.	--

Persone decedute	n.	--
Veicoli posti sotto sequestro penale	n.	--

Comunicazione notizie di reato ai sensi art. 347 c.p.p. (abusi edilizi)	n.	3
Segnalazioni a Sindaco e Presidente Giunta Provinciale ex art. 4 legge 47/85	n.	3
Accertamenti violazioni amministrative (edilizie)	n.	2
Segnalazioni agli uffici comunali e ad altri enti pubblici	n.	36

Comunicazione notizie di reato art. 347 c.p.p. (inquinamento acque, smaltimento rifiuti)	n.	--
Accertamenti violazioni amministrative (rifiuti, scarichi, ecc.)	n.	6
Campionamenti scarichi industriali	n.	--

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

Controlli attività rumorose D.P.C.M. 1.3.1991	n.	--
Infrazioni ai regolamenti comunali (polizia urbana, cani, ecc.)	n.	16

Attività commerciale produttori agricoli	n.	--
Controllo pubblici esercizi (artigiani, parrucchieri, estetiste, ecc.)	n.	7

Controlli fiere e mercati (graduatorie, sostituzioni, relazioni varie)	n.	33
Controlli attività per il commercio al dettaglio in sede fissa	n.	21
Accertamenti violazioni amministrative	n.	3

Servizi comunali (anagrafe, assistenza, personale e patrimonio)	n.	15
Spese di giustizia, RAI-TV, INPS, Ministero Tesoro, Comm. Governo	n.	3
Altri Comuni	n.	12
Notifiche di atti giudiziari	n.	4
Ufficio del Registro	n.	3
Pratiche informative evase (totale)	n.	37

Percorrenza chilometrica autopattuglie	Km.	13.000
Veicoli rimossi	n.	4
Rinvenimento di veicoli rubati	n.	--

Ordinanze per sgombero di aree abusivamente occupate	n.	--
Interventi per ricoveri coatti	n.	--
Presenze davanti alle scuole	n.	--
Controlli coordinati del territorio con P.S. e C.C.	n.	--
Controllo occupazione abusiva edifici	n.	--

Ore di lezione alle scuole elementari e materne	n.	--
---	----	----

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

Ore di lezione alle scuole medie inferiori	n.	--
Ore di lezione alle scuole superiori	n.	--

Da una semplice lettura dei dati sopra riportati, appare evidente che agli accertamenti di violazioni alle norme del Codice della Strada così come alle verifiche in altre materie di competenza comunale quali annonaria, edilizia e tutela ambientale viene dedicata soltanto una parte dell'orario di servizio degli operatori di Polizia Municipale, poiché essi sono chiamati a svolgere anche mansioni non di pertinenza esclusiva della Polizia Municipale quali ad esempio le notificazioni degli atti, il protocollo, l'archivio, le affissioni e le pubblicazioni all'albo.

2. BACINO D'UTENZA

Il Corpo di Polizia Municipale dell'Alta Val di Non svolge il servizio su un territorio formato da 12 Comuni: Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico, per un numero complessivo di 12.016 abitanti, distribuiti su una superficie di Km² 140,63.

I 12 Comuni aderenti al progetto formano, senza soluzione di continuità, un'area omogenea per storia, tradizione e cultura, appartengono tutti al Comprensorio Val di Non e sono compresi nell'Ambito 7 del Distretto 3 individuato dal "Progetto sicurezza del territorio" con la delibera della G. P. n. 2554 di data 18.10.2002.

3. CONVENZIONE

Lo strumento idoneo al conseguimento del servizio in forma associata è la convenzione, secondo la previsione dell'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. e della L.P. 27.06.2005, n. 8, che disciplina la polizia locale, oltre a quanto disposto dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2554 di data 18.10.2002 così come integrata e modificata con deliberazione n. 2703 del 17.10.2003.

La durata della convenzione è stabilita in **anni 5 (cinque)**.

La convenzione prevede che:

- ciascun Comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico;
- L'istanza di recesso deve essere inviata a tutti gli Enti convenzionati entro 60 giorni dall'adozione della delibera;
- Il recesso decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comporta l'assunzione degli oneri relativi al personale in base alle determinazioni degli Enti aderenti alla convenzione ed in essa indicate;
- Il Comune che recede deve corrispondere una penale pari alla percentuale stabilita del costo a carico dell'Ente recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato. Tale penale dovrà essere corrisposta per tutte le annualità restanti fino alla scadenza naturale della convenzione;
- Il provento della penale sarà utilizzato per il finanziamento del servizio associato.

La convenzione stabilisce le modalità da seguire per disporre un'eventuale proroga della medesima.

4. COMUNE CAPOFILA

Al Comune di Fondo, che è il più popoloso, viene conferito, per motivi di mera efficacia gestionale, il ruolo di Comune capofila ossia di referente e coordinatore anche nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

La sede del servizio è stabilita presso il medesimo Comune, al quale devono essere rimborsate le spese sostenute per la gestione della sede (utenze, pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.), ripartite proporzionalmente come precisato nell'articolo 7 della Convenzione.

La centralità della posizione del comune di Fondo nell'Ambito di riferimento non rendono praticabile una diversa dislocazione della sede del Corpo di Polizia.

Circa gli spazi attualmente individuati come sede del nuovo servizio, si precisa che il Comune di Fondo ha destinato n° 2 locali al II° piano del Municipio (per il front office/back office e l'ufficio del Comandante) oltre alla possibilità di riservare spazi attigui da destinare agli spogliatoi del personale.

Poiché però questi locali non rappresentano la più razionale allocazione delle risorse umane, uno dei punti di intervento posti all'attenzione dell'organismo degli amministratori del nascente Corpo intercomunale dovrà dunque essere l'individuazione ed il reperimento di una sede più idonea, soprattutto se si verifica l'adesione di nuovi Comuni con incremento di personale.

Sul territorio del comune di Fondo è stato individuato un immobile di proprietà comunale da ristrutturare, indipendente e ad alta sorvegliabilità, ubicato in posizione centrale, dotato di spazi da adibire ai servizi interni di assistenza alle funzioni esterne di espletamento delle attività istituzionali quali annonaria, tutela dell'ambiente, edilizia ed informazioni, nonché alle esigenze di ricovero dei veicoli e delle attrezzature necessarie.

La sede sarà composta almeno da tre uffici, una centrale operativa che funge anche da front-office, due locali spogliatoi, un archivio, un deposito e dotata di posti macchina per le autovetture di servizio nelle immediate vicinanze della sede del Corpo.

La deliberazione provinciale sopra indicata contempla una forma di finanziamento per l'acquisto o la locazione o la realizzazione di un immobile destinato a sede del Corpo solo qualora la gestione associata presenti le seguenti caratteristiche:

- abbiano richiesto l'adesione ed il finanziamento del relativo ambito al "Progetto sicurezza del territorio" entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di apertura dei termini per la presentazione della documentazione e che sono state in seguito ammesse a finanziamento poiché l'effettiva attivazione della gestione associata non è immediata, ma è preceduta da un periodo nel quale le amministrazioni partecipanti organizzano tale servizio su un bacino intercomunale, procedendo inoltre all'assunzione del personale necessario ed all'acquisizione della relativa strumentazione;
- il numero di amministrazioni comunali partecipanti alla gestione associata rappresenti almeno il 30% dei comuni e il 50% della popolazione dell'ambito di riferimento.

Nel caso in cui la richiesta di finanziamento riguardi la realizzazione di un nuovo immobile è necessario che l'ente capofila dichiari di aver valutato eventuali alternative presenti nel patrimonio edilizio dei comuni partecipanti all'accordo e che quella effettuata è la scelta economicamente più vantaggiosa.

Gli eventuali arredi della nuova sede ulteriori a quelli previsti dalla deliberazione provinciale su menzionata (tra cui rientrano posti di lavoro, armadio, archivio ed armadietti spogliatoi, secondo le dotazioni precisate nel piano finanziario, allegato alla presente relazione) saranno a carico dei Comuni aderenti alla convenzione.

Essendo la sede della struttura operativa ubicata presso il Comune capofila, ogni Comune aderente dovrà assicurare, tramite un proprio referente tenuto a prestare la massima collaborazione al servizio intercomunale, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio ed il necessario collegamento con la sede del Corpo di Polizia Municipale della Alta Val di Non.

5. OBIETTIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Oltre alle ragioni di economicità ed efficienza, che da sole basterebbero a sostenere la bontà della convenzione, vi è un motivo legato alla qualità, che sfugge alle considerazioni di tipo economico e che invece porterà una ricaduta sui territori integrati nel servizio di polizia locale in termini di migliore vivibilità per incremento della sicurezza, del controllo e della presenza delle amministrazioni locali sul territorio.

In particolare:

- > interventi in materia di viabilità, ambiente, edilizia, commercio;
- > continuità operativa da lunedì a sabato;
- > presenza alle manifestazioni nei giorni festivi e di domenica;
- > vigili appiedati nelle varie località;
- > centrale operativa idonea a fornire immediate risposte verbali o concrete alle richieste dei cittadini;
- > servizio serale-notturno in occasione di manifestazioni o per particolari esigenze;
- > programmi di educazione stradale nelle scuole;
- > supporto burocratico ad ogni esigenza delle singole amministrazioni connesse alla polizia locale;
- > centralizzazione dei procedimenti sanzionatori e unica gestione del contenzioso;
- > formazione e aggiornamento continuo del personale.

6. LA GESTIONE ASSOCIATA

Ogni aspetto della gestione associata viene regolato dalla convenzione sottoscritta dai Comuni e dal Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale della Alta Val di Non, unico per tutti i Comuni che aderiscono.

Fermo restando che i Comuni restano titolari delle funzioni di polizia locale nelle materie di propria competenza, il servizio viene affidato, attraverso lo strumento della convenzione, al Corpo di Polizia Municipale dell'Alta Val di Non.

7. LA DOTAZIONE ORGANICA DELL'AMBITO

Tenendo conto dei criteri generali, che essenzialmente possono individuarsi in:

- popolazione residente;
- estensione del territorio;
- frazioni e loro distribuzione sul territorio;
- caratteristiche della popolazione e del territorio stesso;

la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2554 dd. 18.10.2002 prevedeva una dotazione organica di **6,5 unità**.

Da un'analisi quantitativa della popolazione dei Comuni attualmente convenzionati (12 su 20), il numero di addetti in dotazione organica risulta di n° 6 agenti oltre al Comandante ed all'Assistente amministrativo contabile, per un totale di **n. 8 unità**.

Più precisamente tali unità saranno le seguenti: n° 1 coordinatore (Cat. C, livello evoluto) a tempo pieno (Comandante) e n° 6 agenti (Cat. C, livello base), oltre a n° 1 assistente amministrativo/contabile (Cat. C, livello base).

Saranno neo assunti a tempo indeterminato n° 2 agenti (C base) ed il Comandante (C evoluto) per un totale di n° 5 unità (n° 2 attualmente di ruolo e n° 3 neo assunti) mentre neo assunti a tempo determinato per tre anni n° 2 agenti e n° 1 assistente amministrativo/contabile (C base).

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

Le unità riassorbite in caso di scioglimento della convenzione saranno n° 2 agenti e n° 1 Comandante. Quest'ultimo sarà riassorbito dal Comune di Fondo mentre i n° 2 agenti dai Comuni di Brez e Cloz (½ unità ciascuno) e Revò, Cagnò e Romallo (½ unità ciascuno) ai sensi dell'art. 4 della convenzione. Per quanto riguarda la figura del Comandante, in alternativa all'assunzione a tempo indeterminato di un C evoluto, potrà essere valutata la convenzione con altro Comune (eventualmente anche part time e con funzionario di qualifica superiore).

Pertanto il nascente Corpo sarà formato da **n. 7 addetti alla polizia locale (di cui n. 1 comandante)** ai quali si aggiunge **n. 1 assistente amministrativo** per un totale di **n. 8 unità**. Sulla base di questi dati,

- il rapporto vigili (n. 7)/popolazione (8.238) è di 1:1.176;
- ed il rapporto vigili (n. 7)/residenti complessivi (9.209) [ossia. popolazione (8.238) + residenti equivalenti (971) cioè presenze turistiche giornaliere medie (354.583: 365)] è di 1:1.315.

La dotazione della nuova struttura è così organicamente prevista:

- | | |
|--|-------------------------|
| ▪ n. 1 Comandante | Categoria C evoluto |
| ▪ n. 2 Addetti al Controllo | Categoria C base |
| ▪ n. 4 Agenti di Polizia Municipale | Categoria C base |
| ▪ <u>n. 1 Assistente amministrativo-contabile</u> | <u>Categoria C base</u> |
| ▪ n. 8 totale addetti al Corpo Polizia Municipale Alta Val di Non | |

In relazione al personale inserito nella prospettata dotazione, i Comuni di Fondo e Cavareno mettono a disposizione i propri incaricati delle funzioni di Polizia Municipale assunti a tempo indeterminato, rispettivamente Cavareno (1 unità) e Fondo (1 unità), si dovrà pertanto procedere all'assunzione di n. 4 nuovi operatori di Polizia Municipale (n. 2 a tempo det. per tre anni e n. 2 a tempo indeterminato), n. 1 Comandante a tempo indeterminato (in alternativa alla convenzione) e n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato per tre anni.

Poiché gli operatori di Polizia Municipale attualmente in servizio non sono tutti dipendenti del Comune capofila (Fondo), Cavareno adotterà gli opportuni provvedimenti per mettere a disposizione del servizio convenzionato il personale, con l'istituto del comando, e quindi tra i costi del progetto è stata prevista una indennità di mobilità per i primi due anni per l'unità che cambierà sede di servizio.

Non è invece dovuta un'indennità di missione per i servizi resi nell'ambito territoriale dei Comuni associati per l'espletamento delle funzioni oggetto della convenzione.

Considerata, inoltre, la nuova tipologia di orario e di servizio, verrà introdotto un incentivo per la gestione associata riconosciuto agli operatori di Polizia Municipale già in servizio, per i primi due anni sulla base di un accordo decentrato, che comprenderà anche gli ulteriori incentivi legati al fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, ai sensi del CCPL del 20.10.2003.

L'istituto del comando sembra preferibile rispetto ad altre soluzioni in quanto consente di distinguere rapporto organico e rapporto funzionale.

Il rapporto funzionale viene instaurato nei confronti di tutti i comuni associati ed è regolato dalla convenzione sottoscritta dai comuni aderenti nonché dal Regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale della Alta Val di Non, da redigersi sulla base dello schema tipo previsto dalla deliberazione provinciale sopra menzionata.

Il rapporto organico resta instaurato con il comune da cui ciascun operatore proviene, e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella convenzione, nel Regolamento del Personale Dipendente vigente nel rispettivo Ente. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento.

Le singole amministrazioni si doteranno pertanto di strumenti normativi uniformi per la disciplina del personale onde evitare disparità di trattamento.

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

I comuni aderenti concorderanno l'attribuzione del salario accessorio legato al fondo di miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi nonché gli altri istituti incentivanti previsti dal contratto provinciale di lavoro sulla base delle valutazioni del Comandante.

Alla retribuzione del personale "comandato" dovrà provvedere il Comune di appartenenza, salvo decurtazione dei costi sostenuti per il personale dalle singole Amministrazioni, dalla quota dovuta dalle medesime per la gestione associata del servizio. Tale decurtazione sarà effettuata sulla base dei criteri di riparto delle spese scelti ed inseriti in convenzione. Ogni provvedimento assunto dai Comuni aderenti alla gestione associata nei confronti del personale messo a disposizione della stessa dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune capofila.

Per ciascun operatore di Polizia Municipale messo a disposizione della gestione associata da parte dei comuni aderenti al Progetto è previsto un incentivo provinciale pari ad Euro 2.000,00 per un importo complessivo pari a Euro 4.000,00 (n. 2 agenti conferiti uno dal Comune di Fondo e uno dal Comune di Cavareno).

Gli operatori verranno assunti nel rispetto dei limiti previsti dalla delibera provinciale di riferimento che ha fissato il rapporto tra tempo indeterminato e determinato rispettivamente in 70% e 30%.

Questo equivale a dire che n. 4 operatori (Comandante e n. 3 agenti) dovranno risultare a tempo indeterminato e n. 3 (assistente amm. e n. 2 agenti) potranno essere a tempo determinato.

Per quanto concerne la figura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Alta Val di Non, a cui viene attribuita la responsabilità e la direzione del Corpo intercomunale ed è il responsabile dei procedimenti di competenza per tutti i Comuni aderenti, si procederà all'assunzione a tempo indeterminato di un coordinatore di categoria C evoluto, o, in alternativa, si stipulerà apposita convenzione con altro Ente, per la messa a disposizione di un funzionario che svolga tale compito (anche di qualifica superiore).

La conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti manifesterà la fiducia al Comandante.

Per far fronte alle normali vicissitudini di un organismo che, dovendo garantire la continuità del servizio, ha la necessità di mantenere il proprio numero costante nel tempo, è possibile prevedere l'assunzione di personale non di ruolo, oltre alla misura consentita dalla delibera della Giunta Provinciale.

Queste ultime assunzioni, peraltro, non potranno beneficiare di alcun incentivo provinciale.

Con riferimento alle modalità di assunzione del personale, i Comuni aderenti alla gestione associata delegheranno il Comune di Fondo a provvedere all'espletamento delle procedure concorsuali e all'assunzione del personale a tempo indeterminato o determinato fino al conseguimento della dotazione necessaria per l'attivazione del servizio associato.

Nella fase iniziale, nelle more dell'attivazione del Corso formativo per gli agenti di polizia municipale da parte del Consorzio dei Comuni Trentini e nelle more della procedure concorsuali, potrà essere stipulata con altro Ente convenzione temporanea per il Comandante e potranno essere assunti gli operatori a tempo determinato (n. 2 agenti e n. 1 ass. amministrativo).

La convenzione tra i 12 Comuni aderenti al Progetto Sicurezza del Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non, stabilirà espressamente le conseguenze di un eventuale recesso di un aderente alla gestione associata o lo scioglimento della stessa soprattutto in riferimento al personale a tempo indeterminato.

Per quanto concerne il personale già in servizio e "comandato" presso il Comune capofila, cessando, in caso di recesso di un aderente alla gestione associata o di scioglimento della stessa, la necessità che ha determinato il provvedimento di comando, esso rientrerà a tutti gli effetti nel Comune di provenienza.

Per ciò che invece attiene al nuovo personale assunto dal Comune capofila sulla base della delega di tutte le Amministrazioni aderenti alla gestione associata, si ritiene possibile un'unica soluzione, consistente nell'inserire in convenzione una formula di riparto del personale a tempo

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

indeterminato da assorbire nelle dotazioni organiche dei Comuni aderenti.

Considerato che:

- vengono messi a disposizione della gestione associata n. 2 operatori già in servizio;
- il Comune di Fondo, che ne conferisce n. 1 e la cui dotazione organica ne prevede n. 2 (Cat. C base), dovrà adeguare tale dotazione ai fini dell'eventuale scioglimento della convenzione e del riassorbimento del Comandante (Cat. C evoluto);
- si procederà all'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità (n. 2 agenti C base e n. 1 Comandante C evoluto), Cavareno e Fondo riassorbiranno il proprio personale attualmente in servizio (rispettivamente 1 unità ciascuno Cat. C base), mentre le altre n. 3 unità assunte a tempo indeterminato saranno assegnate ai Comuni con coefficiente pari o superiore a 0,33 (fatto salvo per il Comune di Cagnò, che ha comunque espressamente l'assegnazione di $\frac{1}{3}$ di unità) secondo le indicazioni contenute nella sotto riportata Tabella 1 e precisando che il Comandante (Cat. C evoluto) sarà riassorbito dal Comune di Fondo.

TABELLA 1

	<i>Residenti complessivi (popolazione + residenti equivalenti)</i>	<i>Vigili a carico di ciascun comune (6.296,70: 3 vigili a tempo indet. = 1 vigile ogni 2.098,90 residenti complessivi)</i>
COMUNI	N.	2098,90
Brez	768,67	0,37
Cagnò	368,48	0,18
Castelfondo	696,65	0,33
Cis	303,48	0,14
Cloz	706,23	0,34
Dambel	438,63	0,21
Don	295,21	0,14
Revò	1229,73	0,59
Romallo	594,91	0,28
Sarnonico	894,71	0,43
TOTALE	6.296,70	3

Precisamente dovranno inserire nella propria dotazione organica:

- Fondo 1 unità (Cat. C, livello evoluto - Comandante);
- Brez $\frac{1}{2}$ unità;
- Cloz $\frac{1}{2}$ unità;
- Revò $\frac{1}{3}$ unità;
- Cagnò $\frac{1}{3}$ unità;
- Romallo $\frac{1}{3}$ unità.

A tal fine questi ultimi cinque comuni stipuleranno apposite convenzioni per l'assunzione e l'utilizzazione del predetto personale.

Nel contratto individuale di lavoro dei nuovi dipendenti assunti a tempo indeterminato, sarà inserita un'espressa clausola, che stabilisca, in caso di scioglimento del servizio di polizia sovracomunale, il passaggio del dipendente nel ruolo di uno dei comuni convenzionati.

8. ANTICIPATA ATTIVAZIONE DEL DISTRETTO

Qualora nessun'altra gestione associata d'ambito (Bassa Val di Non – Val di Sole) del Distretto 3 chieda di essere ammessa a finanziamento è possibile anticipare l'attivazione dei compiti di distretto propri del Progetto sicurezza provinciale, mediante l'assunzione della quota spettante all'Ambito 7 rispetto al totale del Distretto 3.

Tenendo conto che il personale di Distretto previsto dal Progetto provinciale è di 10 unità per un totale di 72.261 residenti complessivi (cioè abitanti e presenze turistiche giornaliere medie), il personale corrispondente, nel caso di futura eventuale adesione al progetto di 12 Comuni dell'Ambito 7, è uguale a 2, essendo il totale dei residenti equivalenti pari a 9.209.

L'anticipo del personale di distretto consentirebbe di prolungare il servizio nelle ore serali-notturne ogni qualvolta si renda necessario per manifestazioni o particolari attività.

9. ATTIVAZIONE DEL DISTRETTO

Laddove nel Distretto 3 venga ammessa a finanziamento un'altra gestione associata d'ambito (Bassa Val di Non – Val di Sole), è possibile attivare le competenze di distretto mediante convenzione, mettendo a disposizione del distretto (o parte di esso nel caso in cui non tutti gli ambiti siano ancora stati attivati) anche il personale e la strumentazione precedentemente finanziati, attraverso l'anticipata attivazione del distretto, della gestione associata d'ambito.

Per poter essere ammesse a finanziamento le restanti gestioni associate d'ambito dovranno presentare oltre alla documentazione indicata in premessa, anche la proposta di convenzione di distretto.

Il finanziamento dei costi relativi alle funzioni di distretto viene attribuito alla gestione associata d'ambito che, ai sensi della convenzione, intende assumere il relativo personale e dotarsi della strumentazione finanziata.

I Sindaci dei 12 Comuni aderenti all'Ambito 7 hanno manifestato per ora la volontà di **non attivare** la convenzione per il Distretto (Valli di Non e di Sole) per la mancanza dei presupposti per potenziare il servizio di polizia locale (area con la più bassa microcriminalità del Trentino - 6° rapporto sulla sicurezza in Trentino di Transcrime dd. novembre 2005), che si ritiene adeguato con la dotazione d'Ambito.

10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO D'AMBITO

Il servizio di polizia locale dell'Ambito 7 dovrebbe essere organizzato sulla base di una duplice ripartizione delle attività:

- **interne** ossia attinenti allo svolgimento di mansioni d'ufficio e di supporto agli incaricati esterni;
- **esterne** cioè relative allo svolgimento di mansioni sul territorio (a piedi o con l'utilizzo dei mezzi veicolari, avvalendosi anche delle attrezzature assegnate al Corpo) volte a controllare ed agevolare la viabilità nonché a vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali, delle leggi in materia di edilizia, annonaria ed ambiente.

Potrebbe essere inoltre istituito un servizio di reperibilità per i casi di pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, al fine di garantire in queste ipotesi la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati.

Il Comandante del Corpo adotterà i provvedimenti per dare attuazione ai servizi sopra indicati, sentita la conferenza dei Sindaci.

All'assistente amministrativo, sotto la responsabilità del comandante, dovrebbe essere affidato l'espletamento di tutte le attività burocratiche, al fine di sgravare delle stesse il personale in divisa che più opportunamente dovrebbe essere impiegato sul territorio, fatta eccezione per il tempo dedicato alla cura delle procedure che seguono gli accertamenti penali e amministrativi.

L'assegnazione del personale all'una o all'altra attività sarà operata dal Comandante, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro, in relazione alle specifiche necessità, in rapporto alle attitudini, alla professionalità ed alle specializzazioni conseguite, ai corsi di formazione svolti, alle capacità professionali dimostrate, all'anzianità di servizio nonché all'età e all'esigenza di un periodico avvicendamento.

La predetta assegnazione del personale ha valenza organizzativa interna e risponde all'esigenza di proficuo impiego e valorizzazione della specializzazione acquisita dagli appartenenti al Corpo nei settori d'interesse delle funzioni di polizia locale, ma non esclude l'obbligo dello svolgimento, se richiesto, di ogni mansione propria della figura professionale e grado ricoperti.

11. CONFERENZA PERMANENTE DEI SINDACI

I Comuni aderenti devono concordare l'istituzione di una conferenza permanente dei Sindaci avente lo scopo di indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Corpo intercomunale.

Spetta al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di Polizia Municipale sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo.

Rientra nelle attribuzioni della conferenza dei Sindaci anche l'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario, ripartite proporzionalmente nella misura che sarà scelta dagli Enti aderenti alla convenzione ed in essa indicata.

Le decisioni saranno assunte secondo le modalità e con i quorum stabiliti dai Comuni aderenti alla convenzione ed in essa indicati.

Alla conferenza possono partecipare, in rappresentanza dei Sindaci, anche soggetti dai medesimi delegati.

12. SEGRETARI COMUNALI

I Segretari dei Comuni aderenti svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

13. RAPPORTI FINANZIARI

I costi relativi alla gestione del Corpo, quali quelli per la disponibilità della sede, per le necessarie forniture, per le retribuzioni ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni associati e sono ripartiti secondo le determinazioni assunte e le percentuali scelte dai Comuni aderenti alla convenzione ed in essa indicati. I diversi criteri di riparto potranno riguardare:

- la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- le presenze turistiche;
- la superficie del territorio;

- la presenza o meno di un preesistente servizio di vigilanza urbana.

Le attrezzature in uso ed i mezzi attualmente in dotazione al servizio di vigilanza nei singoli Comuni aderenti all'accordo sono conferiti al servizio associato e le relative spese di gestione e manutenzione sono a carico dei comuni aderenti alla convenzione secondo i criteri di riparto prescelti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Corpo intercomunale è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura scelta dai Comuni aderenti alla convenzione ed in essa indicata.

Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi la spesa necessaria per la gestione ordinaria del Corpo intercomunale dandone comunicazione ad ogni singolo Ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni.

I Comuni convenzionati dovranno provvedere semestralmente o annualmente al versamento della quota a loro carico.

I proventi delle infrazioni accertate saranno accreditati presso la Tesoreria del Comune capofila, riscossi dal medesimo ed il loro ammontare complessivo ripartito tra i Comuni convenzionati in base al medesimo criterio individuato per il riparto della spesa.

14. MOTIVAZIONI DELLE SCELTE

I motivi dominanti della gestione associata sono l'omogeneità e la continuità delle prestazioni di polizia locale su tutto il territorio dei Comuni associati, al fine di incrementare la sicurezza in ogni porzione dello stesso con la presenza capillare di personale in divisa che possa testimoniare anche nelle più piccole frazioni l'interesse della Pubblica Amministrazione per ognuno dei cittadini residenti o dimoranti sul territorio e quindi qualunque ragionamento sulla dotazione organica del nuovo comando di Polizia Municipale non può prescindere dai criteri dettati dall'art. 8 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8:

- a) consistenza della popolazione residente;
- b) estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo edilizio;
- d) tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- e) presenze turistiche;
- f) indice di motorizzazione;
- g) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- h) presenze scolastiche;
- i) presenza di nodi stradali;
- j) presenza di organi o uffici periferici della amministrazione statale, regionale e provinciale;
- k) fenomeni di pendolarismo.

E quindi sulle indicazioni elaborate dal Servizio Autonomie locali della P.A.T. in ordine al Progetto Sicurezza del territorio anche per il progetto del nascente Ambito 7 sono stati utilizzati i medesimi criteri, validi inoltre per la ripartizione delle spese di avvio e di gestione annuale.

I dati, in parte desunti dal sito della P.A.T. alla pagina web "Trentino in schede" o dalle pubblicazioni in materia, in parte assunti direttamente dalle anagrafi o da altri operatori dei comuni, sono in alcuni casi molto recenti, mentre in altri sono piuttosto datati, perché non è stato possibile reperire indicazioni attendibili attuali.

Progetto Sicurezza Territorio – Ambito 7 Alta Val di Non
Progetto allegato alla Convenzione

Tutti i dati raccolti sono stati elaborati nelle tabelle che di seguito si propongono.

Allegato alla convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia Municipale "Progetto Sicurezza del Territorio Ambito 7 – Alta Val di Non" dd. _____

Letto, confermato e sottoscritto,

1. COMUNE DI BREZ _____
2. COMUNE DI CAGNÒ _____
3. COMUNE DI CASTELFONDO _____
4. COMUNE DI CAVARENO _____
5. COMUNE DI CIS _____
6. COMUNE DI CLOZ _____
7. COMUNE DI DAMBEL _____
8. COMUNE DI DON _____
9. COMUNE DI FONDO _____
10. COMUNE DI REVÒ _____
11. COMUNE DI ROMALLO _____
12. COMUNE DI SARNONICO _____